

TI_GERICHTE 52.2003.156 vom 28. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.156

FR: TI_GERICHTE 52.2003.156 du 28 août 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.156 del 28 agosto 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale è data (art. 146 cpv. 1 LOP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmM) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 147 lett. a LOP). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine ed il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM). Non è compito precipuo di questo Tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmM).

2. 2.1. I ricorrenti contestano nuovamente la regolarità della convocazione all'assemblea patriziale ordinaria del 29 dicembre 2002. Ribadiscono di non essere stati convocati personalmente all'assemblea, motivo per il quale tutte le risoluzioni da essa adottate sono da annullare. Affermano che, visto l'esiguo numero di partecipanti all'assemblea, è verosimile che molti altri patrizi non siano stati personalmente informati della data in cui si sarebbe tenuta la medesima, fatto questo che rende il vizio in questione influente sulle deliberazioni litigiose.

2.2. Giusta l'art. 72 LOP l'ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare. A norma dell'art. 149 lett. a LOP, tutte le decisioni degli organi patriziali sono annullabili quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e in quanto tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni. La comunicazione personale dell'avviso di convocazione dell'assemblea patriziale costituisce dunque una formalità essenziale, la cui disattenzione può, in determinate circostanze, ripercuotersi sulla validità degli atti adottati da quest'ultimo organo. Nella misura in cui sia la LOP, sia il regolamento patriziale non contemplano alcunché in merito al modo con il quale dev'essere eseguita tale convocazione, l'ufficio patriziale è di principio libero di procedere come meglio crede, ritenuto comunque che, qualora dovessero sorgere delle contestazioni, spetta di principio a quest'ultimo dimostrare di aver agito nel rispetto della procedura sancita dall'art. 72 LOP.

3. 3.1. La ricorrente _____ è domiciliata a _____, vale a dire al di fuori del comune del patriziato. Dagli atti di causa non risulta che, per le convocazioni alle assemblee patriziali, ella abbia mai eletto un recapito presso un patrizio domiciliato nel comune o abbia fatto esplicita richiesta all'ufficio patriziale di essere convocata personalmente presso il suo recapito, così come disposto dall'art. 51 cpv. 2 LOP; né l'insorgente ha mai sostenuto di avere adempiuto queste formalità. Per il che, ella non può lamentarsi della mancata ricezione della convocazione personale all'assemblea del 29 dicembre 2002. Nella misura in cui concerne la ricorrente _____, la censura riferita alla pretesa violazione dell'art.

72 LOP risulta dunque infondata. 3.2. Diversa appare invece la situazione di _____, il quale, essendo residente a _____, doveva essere convocato personalmente alla riunione. Davanti al Consiglio di Stato, l'ufficio patriziale ha affermato di avere recapitato a mezzo del segretario patriziale l'avviso di convocazione nella bucalettere dei cittadini patrizi domiciliati a _____ nei giorni 15 e 16 dicembre 2002. Nel suo giudizio, il Governo ha indirettamente dedotto l'avvenuto rispetto della predetta formalità di convocazione dalla presenza all'assemblea della moglie del ricorrente e dall'assenza nel verbale assembleare di qualsiasi intervento da parte di quest'ultima o di altri partecipanti inteso a contestare la regolarità della convocazione. Sennonché, nulla impediva all'Esecutivo cantonale di verificare la versione dei fatti addotta dall'ufficio patriziale, assumendo la testimonianza del suo segretario. D'altronde soltanto in questa maniera il Governo avrebbe potuto valutare in che misura l'eventuale esistenza di un vizio nella procedura di convocazione dei patrizi aveva influito sulle deliberazioni assembleari. Per contro, il semplice fatto che la moglie del ricorrente fosse presente alla citata riunione non permette ancora di trarre alcuna deduzione concludente in merito alla questione qui dibattuta; né tanto meno è dato a vedere in che modo il comportamento tenuto all'assemblea dai partecipanti possa costituire la prova dell'avvenuto recapito della convocazione personale ai patrizi domiciliati nel comune, dal momento che, come giustamente rilevato nel gravame, non erano certo i presenti, quanto semmai gli assenti, a non aver saputo della medesima. 4. Stante quanto precede, il ricorso va quindi parzialmente accolto, senza che si renda necessario entrare nel merito delle restanti censure. Di conseguenza, il giudizio impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché, esperiti i necessari accertamenti, renda una nuova decisione. Dato l'esito della causa, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili, a favore del solo _____, sono invece a carico del patriziato, secondo la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 51, 72 e 149 LOP, 18, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza:

E. 1.1

la decisione 16 aprile 2003 (n. 1662) del Consiglio di Stato è annullata;

E. 1.2

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa istruttoria.

E. 2

Non si preleva tassa di giustizia.

E. 3

Il _____ rifonderà al ricorrente _____ fr. 500.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario